SENT. 176/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60070 del Registro di Segreteria, promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli Avvocati Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione

contro

OMISSIS (c.f. OMISSIS) nata a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, via OMISSIS, rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Carlo Aiello (C.F.LLACRL68H07L219C) e dall'Avv. Elena Ferracini (FRRLNE68H47L219Q), con i quali è elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. carloaiello@pec.ordineavvocatitorino.it

avverso

la sentenza n. 53/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 1° marzo 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 17 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante e l'Avv. Elena Ferracini per l'appellata.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso promosso dall'odierna appellata, volto alla declaratoria del diritto all'irripetibilità dell'indebito pensionistico contestato dall'INPS con missiva del 23 dicembre 2020, per il recupero - sulla pensione ai superstiti alla stessa erogata - della somma di euro 3.690,18, a mezzo di dieci rate mensili. In particolare, in forza di quanto veniva riportato nella comunicazione sopra citata, si affermava che – a seguito di controllo effettuato sui redditi relativi al 2017, diversi da quelli da pensione, dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il mod.

730/Cud/UNICO 2018, nonché su quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati, relativi al 2018 – l'importo della pensione ai superstiti, percepito a far data dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, avrebbe superato quello spettante in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti (sic. doc. 1 parte ricorrente fascicolo primo grado).

Con atto depositato in data 20 giugno 2022, l'INPS ha interposto appello lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, dell'art. 86, comma 4 e dell'art. 197, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973. Espone l'Istituto previdenziale che l'indebito esaminato dal primo giudice rientrerebbe a pieno titolo tra quelli dovuti allo sforamento del limite posto al cumulo delle pensioni ex art. 1, comma 41 cit.. In particolare, dopo aver evidenziato che la pensionata non avrebbe contestato la sussistenza e la consistenza dell'indebito, e fatto rilevare un refuso in sentenza (in relazione all'anno reddituale di riferimento), precisa che l'indebito sarebbe maturato nell'anno 2018 in relazione ai redditi percepiti in tale arco temporale ma divenuti definitivamente accertati soltanto per effetto della dichiarazione del 2019. Il termine annuale per la verifica del cumulo di cui all'art. 13 della legge 412/1991 cit. sarebbe pertanto spirato il 31 dicembre 2020, cioè a conclusione dell'anno solare dell'avvenuto accertamento. Militerebbero in tale direzione la giurisprudenza di legittimità richiamata e anche le pronunce nomofilattiche contabili (SS.RR. 4/QM/2008). Sotto altro profilo, la

sentenza sarebbe errata nella parte in cui non considererebbe che la pensionata avrebbe omesso di dichiarare i redditi percepiti quale vedova del sig. V.C. (deceduto in data OMISSIS) e che, in tali casi, il termine annuale non troverebbe applicazione, come da giurisprudenza anche di questa Sezione (Sez. II n. 122/2021).

Conclude per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza con condanna dell'appellata alla restituzione della somma indebitamente percepita.

Con memoria depositata in data 28 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'appellata, patrocinata come in atti, che ha dedotto l'infondatezza del gravame sotto un duplice ordine di profili. In primo luogo, non sarebbe affatto vero che non avrebbe contestato il credito vantato dall'Istituto previdenziale nell'*an* e nel *quantum*, avendo espressamente asserito che "*in forza di quanto previsto dalla tabella F allegata alla Legge 08 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento allo scaglione reddituale della ricorrente, la riduzione della pensione ai superstiti alla stessa erogata era già stata calcolata nel massino consentito*"). Peraltro, nessuna "cessazione" delle condizioni costituenti presupposto del diritto alla attribuzione della pensione di reversibilità sarebbe stata celata all'Ente previdenziale, dalla odierna appellata, posto che i presupposti della pensione ai superstiti, dalla data della relativa domanda sino all'epoca dei fatti ed ancora all'attualità, sarebbero rimasti immutati.

In secondo luogo, premesso che alcun peso potrebbe essere attribuito all'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale a pag.

5 della sentenza, laddove si legge modello persone fisiche 2017, relativo al 2016, anziché modello persone fisiche 2018, relativo al 2017, precisa l'appellata che la comunicazione dell'INPS datata 23 dicembre 2020 farebbe espresso riferimento ai redditi relativi al 2017 (diversi da quelli da pensione) dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il CU 2018 (già modello persone fisiche), nonché a quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi al 2018. Pertanto il recupero operato dall'INPS non concernerebbe unicamente redditi percepiti dalla sig.ra OMISSIS nel 2018. Il CU 2018 relativo ai redditi 2017 sarebbe stato trasmesso all'Amministrazione finanziaria in data 24 ottobre 2018, mentre l'avvio della procedura di recupero da parte dell'INPS risalirebbe al 4 gennaio 2021 e la missiva sarebbe stata recapitata il 7 successivo (doc. 4 OMISSIS primo grado). Anche il richiamo allo *spatium temporis* fissato per legge sarebbe errato, in quanto la norma rinvia all'anno e non all'anno civile (come diversamente evidenziato da controparte). Sarebbe incontrovertibile che la conoscenza e conoscibilità dei redditi in capo all'Istituto debba farsi risalire a ben oltre due anni prima l'avvio dell'azione di recupero (ottobre 2018-gennaio 2021). Ininfluente, a tale fine, è la data riportata sulla nota INPS (23 dicembre 2020) che già di per sé sarebbe comunque tardiva, rilevando, infatti, unicamente le date di avvio della procedura. Osserva, infine, l'appellata che i redditi presi in considerazione nella fattispecie in esame sarebbero stati erogati dall'INPS, trattandosi di prestazione pensionistica gestita direttamente dall'Ente (Gestione dipendenti pubblici), sicché già al

31 dicembre 2018, questi ne avrebbe avuto contezza piena e particolareggiata. Stante quanto precede, sostiene (come la stessa Corte territoriale ha fatto) che, già solo alla luce della disciplina portata dall'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'azione di recupero, esercitata dall'Ente nel 2021, sia tardiva. In ogni caso, preso atto della natura delle prestazioni erogate, a dirimere ogni questione, in ordine alla individuazione del *dies a quo* a decorrere dal quale l'INPS avrebbe potuto e dovuto avviare il recupero, vi sarebbero la circolare INPS n.47 del 16 marzo 2018 (doc. 2), l'art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78 del 2010 (conv. nella l.n.122/2010), e la circolare INPS 195 del 31 novembre 2015 (doc. 3).

Conclude per il rigetto del gravame e la conseguenziale conferma della sentenza impugnata.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori comparsi per le parti, Avv. Giannico per l'INPS e Avv. Ferracini per l'appellata, che, nel riportarsi agli atti scritti, esponendone talune argomentazioni, hanno insistito affinchè ne vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.

2. La sig.ra OMISSIS è titolare di pensione di vecchiaia, nonché di pensione ai superstiti, a seguito del decesso del marito (OMISSIS), avvenuto in data OMISSIS. Soltanto con missiva datata 23 dicembre

2020, affidata alla spedizione il 4 gennaio 2021 e recapitata in data 7 gennaio 2021, l'INPS provvedeva a comunicare alla odierna appellata il recupero - sulla pensione ai superstiti alla stessa erogata - della somma di euro 3.690,18, a mezzo di dieci rate mensili, ritenendo indebita la percezione di somme non dovute per cumulo di redditi. In particolare, emerge dalla comunicazione sopra citata che – a seguito di controllo effettuato sui redditi relativi al 2017, diversi da quelli da pensione, dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il mod. 730/Cud/UNICO 2018, nonché su quelli (da pensione) presenti nel Casellario centrale dei pensionati, relativi al 2018 – l'importo della pensione ai superstiti, percepito a far data dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, avrebbe superato quello spettante in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi in applicazione dell'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, dell'art. 86, comma 4 e dell'art. 197, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973. Il superamento del termine previsto dall'art. 13, c. 2 della l. n. 412/1991, il quale stabilisce che "*l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*", ha rilievo assorbente.

3. L'ambito applicativo della norma qui rilevante è stato puntualmente definito dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità, secondo il quale "*La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei*

redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto" (Cass., sent. n.3802/2019). La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che "*l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero*" (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019; ma anche Cass. nn. 31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021). In tal senso milita anche la giurisprudenza contabile uniforme (*ex m*ultis Sez. II centr. app. n. 262/2022).

4. Lo stesso INPS, nella circolare n. 47/2018, pone in evidenza che il limite temporale stabilito per il recupero dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, è da riferire *"all'intero procedimento amministrativo. Pertanto, in tutte le fattispecie sopra*

rappresentate, dopo l'accertamento degli indebiti risultanti dalle procedure di elaborazione dedicate, il predetto limite temporale deve intendersi soddisfatto con l'avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari di questo Istituto, con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione" e ciò in forza dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 1996.

Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha affermato che "*non varrebbe obiettare che in questi casi il percipiente potrebbe tuttavia versare in mala fede. L'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento)".*

5. Alla stregua di tali direttrici ermeneutiche, può essere valutato il caso in esame. Come eccepito dall'appellata, la comunicazione dell'INPS datata 23 dicembre 2020 fa espresso riferimento ai redditi relativi al 2017 (diversi da quelli da pensione) dichiarati alla Agenzia delle Entrate con il CU 2018 (già modello persone fisiche), nonché a quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi al 2018.

6. Orbene, la tardività va sicuramente rilevata rispetto ai redditi da pensione con riferimento all'anno 2018. E infatti, come sostenuto dall'appellata e documentato in atti, i redditi da pensione erano rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati e dunque ben conoscibili da parte dell'Amministrazione previdenziale. Proprio alla stregua di quanto stabilito dall'INPS con la circolare n. 47 del 16 marzo 2018, dall'art. 13, comma 6, lettera c), D.L. n. 78 del 2010, e con la circolare n. 195 del 31 novembre 2015 per i "*redditi conosciuti direttamente"* consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell'Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare, il giorno in cui l'Istituto ne ha avuto conoscenza "*coincide con la data del provvedimento di liquidazione".* Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro "*l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante*".

La procedura di recupero avviata il 4 gennaio 2021 e pervenuta nella sfera di conoscibilità della destinataria soltanto il 7 successivo, è palesemente tardiva rispetto a entrambi i termini come sopra disciplinati. I redditi da pensione del 2018 erano, infatti, conoscibili sin dal momento della loro "liquidazione" e, quindi, al massimo, avrebbero potuto dar luogo a recuperi entro la fine del 2019, sicché l'azione avviata nel 2021 deve ritenersi tardiva.

7. Analogamente dicasi per i redditi (diversi da quelli da pensione) percepiti dalla sig.ra OMISSIS nel 2017 e, dalla stessa, dichiarati, con Modello Unico 2018. L'art. 13, comma 6, lettera c), D.L. n. 78 del

2010, stabilisce infatti, che "*Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito che NON comunicano integramente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione*". La norma è richiamata dalla circolare INPS n.195/2015 e si interpreta nel senso che tale onere residuale scatta esclusivamente quando i redditi da cumulare, diversi da quelli di natura pensionistica, siano non dichiarati. La circolare, infatti, specifica che tale novità normativa ha esonerato l'Istituto dall'obbligo di inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Proprio l'INPS ha, pertanto, ammesso che "*L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all'Istituto*".

Di conseguenza, poiché invece nel caso di specie, il CU 2018 (già modello persone fisiche) relativo ai redditi 2017, risulta trasmesso dalla sig.ra OMISSIS all'Amministrazione finanziaria sin dal 24

ottobre 2018, l'avvio della procedura di recupero da parte dell'INPS - che deve ritenersi avviata con la spedizione della raccomandata il 4 gennaio 2021 e perfezionata il 7 successivo (quando la comunicazione perveniva all'indirizzo della destinataria), deve ritenersi tardiva, in quanto intervenuta ben oltre l'anno successivo a quello in cui l'Ente ebbe conoscenza o conoscibilità dei dati utili ai fini delle verifiche annuali e, quindi, a quello in cui avrebbe dovuto, a pena di decadenza, avviare l'azione di recupero.

8. Dal quadro normativo emerge con chiarezza che il recupero, rispetto a entrambi redditi percepiti dall'appellata, è stato avviato tardivamente.

9. L'appello deve essere, pertanto, rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta appello. Condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 1.500/00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 LUGLIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 LUGLIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco